

n. 138 del 25.09.2020 del Registro scritture private

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI NOVA MILANESE E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORTILE DI NOVA MILANESE – PERIODO 01.03.2020 – 31.12.2022.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26.05.2020 avente ad oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Nova Milanese e l'Associazione culturale Il Cortile per il triennio 2020 – 2022"

TRA

Il Comune di Nova Milanese, con sede legale in Via Villoresi, 34 – CF. 01731060156

L'Associazione Culturale Il Cortile, con sede a Nova Milanese (MB) in Via Giussani, 3 – CF 91012540158, nella persona del suo Legale Rappresentante – Presidente

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto del presente atto è la definizione dei rapporti di collaborazione su base volontaria e gratuita fra il Comune di Nova Milanese e l'Associazione Culturale Il cortile di Nova Milanese;

Art.2 DURATA

Il presente atto ha validità per il triennio 2020 / 2022, salvo possibilità di proroga in caso di buona riuscita della collaborazione del triennio precedente.

Alla scadenza le parti potranno valutare l'opportunità a un nuovo accordo per la regolamentazione dei reciproci rapporti qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e di legge.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si obbliga:

- a) a garantire la realizzazione della sfilata in abiti d'epoca della festa patronale di Nova Milanese e della Festa di San Martino;
- b) a supportare l'Amministrazione Comunale nella promozione e realizzazione degli incontri e attività del Forum cittadino;
- c) a garantire la custodia del patrimonio eco museale contenuto nelle sedi di cui all'art. 5 della presente convenzione;
- d) a promuovere l'attività di semina e raccolta finalizzata alla realizzazione del granoturco di qualità Marano, nell'ambito del progetto culturale di agricoltura sostenibile "*Pan Giall*";
- e) a garantire il servizio di pulizia dei locali e dei beni di quanto oggetto di custodia;
- f) ad assicurare l'uso diligente, da parte dei propri associati e di terzi dalla stessa autorizzati, di tutti i beni in custodia e in utilizzo sulla base della presente convenzione, onde evitare danni di qualsiasi genere osservando tutte le norme di



sicurezza e igiene, nonché i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con le strutture e con le attività che in esse si svolgono;

- g) a non avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune riguardanti costituzione di rapporti di lavoro subordinato tra l'Amministrazione e gli operatori dell'Associazione. Tale eventualità è del tutto esclusa;
- h) a non avanzare alcuna altra pretesa economica o ristoratoria nei confronti del Comune.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI NOVA MILANESE

L'Amministrazione assume a suo carico le seguenti competenze e gli oneri da esse derivati:

- Destinazione a sede etnografica dello spazio polifunzionale comunale nel seminterrato della scuola Secondaria di 1° Grado "Giovanni Segantini" di via Leonardo da Vinci 16 di Nova Milanese, previo nulla osta da parte dell'Istituto Scolastico Comprensivo Margherita Hack.
- Utilizzo del materiale di proprietà dell'Ecomuseo da parte dell'Associazione per le finalità di studio, ricerca e formazione.

ART. 5 – PATRIMONIO OGGETTO DELLA SEZIONE ECOMUSEALE

1. Sezione Agricola ubicata presso il cosiddetto "Bosco in Città" nel giardino della Scuola Secondaria di 1° Grado "Giovanni Segantini" di via Leonardo da Vinci 16 – Istituto Comprensivo Margherita Hack a Nova Milanese, costituita da una struttura in legno adibita a spazio espositivo degli attrezzi agricoli, da una riproduzione lignea di un "cascinotto" e dei reperti agricoli depositati nel circostante terreno adibito ad attività didattica e a coltivazioni biologiche;
2. Beni e attrezzature di proprietà del Comune di Nova Milanese conservate presso lo spazio polifunzionale comunale nel seminterrato della scuola Secondaria di 1° Grado "Giovanni Segantini" di via Leonardo da Vinci 16.

ART. 7 – VARIAZIONE DEL RAPPORTO A SEGUITO DI MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificassero sostanziali modifiche statutarie dell'Associazione.

ART. 8 – RISOLUZIONE

Il protocollo potrà essere risolto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione in caso di:

- a) violazione delle condizioni che lo disciplinano;
- b) utilizzo dei beni oggetto dell'affidamento per usi diversi da quelli indicati precedentemente;
- c) sostanziale modificazione dello statuto dell'Associazione;
- d) per sopravvenute esigenze di destinazione degli spazi ad altre finalità.
- e) per cessazione dell'attività eco museale;
- f) per necessità di modifica sostanziale del presente protocollo.



ART. 9 – REGISTRAZIONE

Il presente protocollo non autenticato verrà registrato solo in caso d'uso come previsto dalla legislazione vigente.

ART. 10 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente protocollo le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed ai Regolamenti comunali.

Art. 11 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'associazione esonera il Comune da ogni onere e responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Art. 12 INADEMPIENZE E RECESSO

In caso di inadempimento grave e ripetuto a quanto disposto dal presente atto, il Comune potrà dichiarare la decadenza dello stesso con effetto immediato, richiedendo il risarcimento danni.

Qualora l'Associazione intenda recedere dal presente accordo prima della scadenza, dovrà darne preavviso almeno 30 giorni prima e rispettare gli impegni presi per l'Amministrazione comunale fino alla data di recesso.

Le parti si danno reciproco atto che le stesse sono libere comunque di recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento col preavviso di 30 giorni.

ART. 13 ASSICURAZIONE

L'associazione si obbliga a garantire la copertura assicurativa Infortuni e R.C.T. a favore dei propri soci e allievi. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale dell'Associazione e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori dell'Associazione.

Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e alle Leggi e Regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nova Milanese, li

L'ASSOCIAZIONE
CULTURALE IL CORTILE
Il Legale Rappresentante



L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

